



COMUNE DI VALLE MOSSO

Provincia di Biella

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

(afferente i cimiteri in Valle Mosso capoluogo e in Crocemosso)

D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803

Approvato con deliberazione C.C. n. 326 del 20.11.1979
Modificato con deliberazione C.C. n. 177 del 23.10.1986
Modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 29.01.1987
Modificato con deliberazione C.C. n. 74 del 17.02.1987
Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 18.07.1991
Modificato con deliberazione C.C. n. 45 del 05.09.1991
Modificato con deliberazione C.C. n. 149 del 15.12.2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 137 del 12.11.2009
Modificato con deliberazione C.C. n. 111 del 22.11.2012

aggiornato alle normative

D.P.R. 10 Agosto 1990 n. 285 - L. 30 Marzo 2001 n. 130 – L.R.31 Ottobre 2007 n. 20

L.R. 3 Agosto 2011 n. 15

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 27/03/2017

TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1 – Denuncia di morte

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", i familiari, i direttori d istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R.03.11.2000, n. 396.

Articolo 2 – Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13.02.64 n. 185.

6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale Regionale competente per territorio.

Articolo 3 – Rinvenimento resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4 – Medico necroscopo

1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396.

3. La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 5 – Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R.03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

TITOLO 2 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 7 – Decessi senza assistenza medica

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della L. 15.02.1961, n. 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8 – Cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto previsto per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230.

Articolo 9 – Definizione causa di morte

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art.

2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n.1265/1934 e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10 – Osservazione cadaveri 24 ore

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 11- Osservazione cadaveri 48 ore

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Articolo 12 – Riduzione dei tempi di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13 – Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 14 – Locale per osservazione

1. In apposito locale corrispondente alla camera mortuaria, presente in ciascuno dei due cimiteri, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

TITOLO 4 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 15 – Deposizione nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 16 – Contenuti del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17 - Vestizione del cadavere

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Articolo 18 – Caratteristiche del feretro

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2 Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

Articolo 19 – Targhetta metallica identificativa – Modalità di chiusura del feretro

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito da punto 3.1 della Circolare 24/Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

TITOLO 5 - TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 20 – Modalità organizzative

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990 tenuto conto di quanto altresì previsto per la fattispecie dall'Allegato B della L.R. 25 giugno 2008 n. 15.

4. Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 21 – Autorizzazione per trasporto in altro comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

- a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
- b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 22 – Trasporto speciale infettivi

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 23 - Trasporto speciale radioattivi

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 24 – Tragitto dei cortei funebri

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 25 – Soste dei cortei funebri

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone veicoli od altro.

Articolo 26 – Trasporto per cremazione e trasporto delle ceneri

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Per il trasporto delle ceneri in altro Comune si rimanda alle norme stabilite nell'art. 72 del presente Regolamento.

Articolo 27 – Predisposizioni per trasporto all'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate e cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min. - San in data 24 giugno 1993.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 28 – Modalità e tragitto per trasporto in altro comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 29 – Documenti e pratiche per trasporto all'estero

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01 .07.1937, n. 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la

Convenzione 28.04.1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 30 – Autorizzazione per il trasporto

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui agli artt. 80 e 81 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 31 – Percorso tra comuni

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 32 – Indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 33 – Trasporto ossa e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO 6 - INUMAZIONI

Articolo 34 - Metodologia delle inumazioni

1. Ciascun cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, seguendo l'ordine prestabilito.

3. Nelle sepolture per inumazione in campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano diritto ad usufruire delle concessioni di cui all'art. 43, comma 1, lettere "a", "b", "c".

4. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

5. È stretto dovere dei Necrofori di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti dal competente ufficio.

6. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 60 del presente Regolamento. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 59 del presente Regolamento.

7. Scaduto il termine oltre il quale cominceranno le esumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

Articolo 35 – Sepolture comuni, cippo e dati anagrafici

1. Nelle sepolture per inumazione in campi comuni è assolutamente vietata la deposizione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

2. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

3. Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

4. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

5. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande, come da indicazioni di cui art. 46.

7. Il cippo può essere affiancato o sostituito, a cura e a carico dei famigliari, da una lapide, croce o decoro monumentale alle condizioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

Articolo 36 – Modalità di scavo e reinterro

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 37 – Dimensioni fossa

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a metri 2,00) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Le sovrastanti bordure di delimitazione, eseguite a cura e spese dei privati debbono avere le seguenti dimensioni: ingombro filo esterno cm. 80 x 160. La posizione di dette bordure viene determinata dalle indicazioni di Piano Regolatore Cimiteriale.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche

lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 38 – Tipologia casse per inumazioni

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 39 – Unicità della fossa

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa, salvo il caso previsto per i resti mortali mineralizzati e urne cinerarie.

Articolo 40 – Deposizione del feretro

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 36. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 41 – Aiuole e fiori

1. Sulle fosse per inumazione in campo comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare una superficie equivalente a quella prevista nell'art. 37, comma 2, ovvero cm 80 x cm 160.

2. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Articolo 42 – Lapidi e decori

1. Le tariffe di inumazione in campo comune sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. Nei soli casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari rimane a carico del Comune di residenza.

2. Sulle fosse per inumazione in campo comune è permesso il collocamento di lapidi, croci e monumenti, costruiti in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni previste negli elaborati di Piano Regolatore Cimiteriale, di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

3. Sulle fosse per inumazione in campo comune, i familiari, dopo congruo periodo per l'asestamento del terreno, potranno realizzare la tomba secondo le proprie esigenze; in caso contrario il Comune consentirà che venga lasciato il cumulo di terra. La manutenzione dei manufatti resta a carico della famiglia anche nel caso di cedimento del terreno per asestamento.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte. A seguito di specifica domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative, secondo le indicazioni di cui all'allegato "B" del presente regolamento..

5. La tomba, nella sua completezza, resterà in loco per almeno dieci anni e successivamente fino al momento in cui si rivelerà necessario procedere ad esumazione per riuso dell'intero campo

6. Gli elementi costituenti il manufatto compresi i decori e i ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

7. Non è concesso il diritto di rinnovazione.

TITOLO 7 - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 43 – Tumulazioni e tipologia casse

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) aree per fosse individuali;
- c) loculi individuali;
- d) nicchie ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri;
- e) il deposito di resti o urne cinerarie in loculi già concessi;
- f) cinerario comune e area per spargimento ceneri.

2. Per le salme destinate all'inumazione di cui alla lettera "b" del comma 1 si seguono le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del presente Regolamento.

3. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere "a, c" del comma 1 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt.30 e 31 del D.P.R.285/90.

4. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera "d, e" del comma 1 devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art.36 del D.P.R.285/90.

5. Le ceneri di cui alle lettere "d , e , f" comma 1, derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere gestite secondo le indicazioni di cui ai successivi artt. 68, 69, 70 ,71 e 72.

Articolo 44 – Caratteristiche del loculo

1. I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art.76 del D.P.R.285/90 , ove conformi e/o compatibili con quelli stabiliti all'allegato A del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R, di seguito elencati.

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 45 – Dimensioni di loculi e nicchie

P.G.R.1. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m.2,25, di larghezza m.0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90.

P.G.R.2. Per la realizzazione di nicchie cinerarie individuali o di cellette ossario individuali i nuovi manufatti dovranno essere atti ad accogliere sia cassette con ossa mineralizzate sia urne cinerarie, le dimensioni interne dei singoli lotti dovranno essere di m 0,40 di altezza, m 0,40 di larghezza e m 0,70 profondità.

5. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R.285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 46 – Tariffe e spese

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 44 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale ed esposte nella Tabella di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento.

2. Per i loculi venduti a viventi, qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla concessione, al momento della sepoltura, si dovrà provvedere al pagamento in trentesimi del valore aggiornato per gli anni mancanti al raggiungimento del periodo di permanenza minimo della salma pari ad anni 30.

3. Per i loculi occupati, nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo minimo di permanenza, alla scadenza della concessione il Comune richiederà il valore aggiornato in trentesimi per il periodo necessario, concedendo la facoltà di procedere direttamente al rinnovo di cui all'art. 54 con decorrenza immediata. Nel caso in cui manchino al raggiungimento del periodo minimo di permanenza fino a 2 anni alla scadenza della concessione, il Comune richiederà il valore aggiornato in trentesimi per il periodo necessario, prorogando la concessione originaria, a condizione che non si proceda successivamente al rinnovo di cui all'art. 49, corrispondente ad **anni 20**.

4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Articolo 47 – Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle legittimi, consanguinei, uterini, affiliati e adottati;
 - inoltre è consentito per i parenti e affini equiparati dalla normativa vigente
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 48 - Tumulazioni

1. Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2. Le concessioni d'uso dei loculi sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei prescritti canoni ed oneri da parte dei richiedenti.
3. Concessione d'uso di loculo può essere fatta per tumularvi:
 - a - la salma di persona morta fuori dal comune, ma avente in esso, in vita la residenza o avuta in precedenza;
4. Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per traslarvi:
 - a - salma sepolta nello stesso cimitero;
 - b - salma altrove sepolta purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione secondo i termini del paragrafo precedente;
5. Concessione d'uso di loculo (con effetti nei confronti di terzi) può essere fatta a persone in vita alle seguenti condizioni:
 - a) coniuge o convivente superstite del pre-morto ;
 - b) coniugi o conviventi in vita di cui uno ultrasessantacinquenne e di cui uno residente o stato residente in questo comune;
 - c) persona fisica ultrasessantacinquenne avente la residenza o avuta in precedenza;
 - d) persona fisica ultrasessantacinquenne avente già un parente di primo grado ivi tumulato.
6. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi come prevista dal II comma dell'art. 93 D.P.R. 10.09.1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino momento del decesso.
7. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Articolo 49 – Durata delle concessioni

1. La durata dei periodi di concessione d'uso ai privati delle aree e dei manufatti di cui al comma 1 dell'art.43 del presente Regolamento, sono le seguenti:

- per le **tombe di famiglia** o monumentali: **anni 99**;
- per le **fosse individuali**: **anni 10** a decorrere dal momento dell'inumazione;
- per i **loculi individuali**: **anni 30** a decorrere dalla data della concessione se "inter vivos", con l'obbligo di adempiere comunque a quanto disposto ai commi 2 e 3 del precedente art. 46;
- per le **cellette ossario e cinerarie**: **anni 20**

Alla scadenza il Comune rientrerà in possesso del loculo; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per **altri venti (20) anni** dietro pagamento dei 2/3 del prezzo di concessione in vigore all'epoca della scadenza, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza. Per i resti mortali si applica quanto previsto dall'art. 60 del presente Regolamento.

I resti mortali mineralizzati o cremati potranno essere collocati in cellette individuali. La concessione di tali cellette individuali ha la durata di **anni 20** decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

Il deposito di resti mortali mineralizzati e di urne cinerarie collocate in loculi già occupati è limitato alla durata della concessione del loculo.

2. Le fosse ed i loculi individuali possono contenere un solo feretro fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti in concomitanza del parto come previsto all'art. 74 del D.P.R.285/90 ed all'art.39 del presente Regolamento e per i resti mortali mineralizzati e urne cinerarie.; il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Conformemente a quanto previsto al punto 13.3 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24, è però consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate. Tale diritto è limitato alle categorie di cui all'art. 47 comma 4.

La Giunta Comunale determina con proprio atto le tariffe di detta tumulazione.

3. Per quanto riguarda le fosse ed i loculi individuali, alla scadenza del periodo di concessione si procederà alle operazioni di esumazione ed estumulazione seguendo le disposizioni di cui al Titolo 8 del presente Regolamento.

4. Quando risulta da atti a disposizione degli Uffici Comunali che la salma, cui il loculo era destinato, venga collocata altrove, il concessionario, o gli aventi titolo, devono restituire il loculo al Comune. In caso contrario il Comune, previa diffida al concessionario, o agli aventi titolo, dichiara decaduta la concessione e rientra nel pieno e libero possesso del loculo.

5. È ammessa la retrocessione dei loculi individuali e delle cellette ossario già concessi in uso al privato e da questi resi nuovamente nella disponibilità del Comune:

- l'amministrazione comunale si riserva la facoltà discrezionale di accettare la retrocessione e di stabilire il momento dell'accettazione medesima, eventualmente riconoscendo al privato retrocedente un rimborso da quantificarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 50 – Elementi sporgenti dalle lapidi

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il Nulla Osta dall'ufficio tecnico del Comune, sulla base della compilazione del Modulo di cui all'Allegato "B" del presente regolamento. È comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i **quindici centimetri**.

Articolo 51 – Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno a titolo oneroso per la costruzione di tombe di famiglia e monumentali.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite da personale abilitato su diretto incarico dei privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Dirigente competente su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale sentito il parere della Commissione edilizia comunale, ed ottenere il permesso di costruzione. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Nessun sepolcro può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Forme, tipologie e dimensioni sono stabilite dal Consiglio Comunale e sono quelle indicate negli allegati alla deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento cimiteriale che di volta in volta consentiranno la costruzione di nuove tombe di famiglia o monumentali..

5. Il sepolcro dovrà essere progettato e costruito tenendo conto delle disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi e per gli effetti del T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei feretri.

6. La costruzione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere eseguita entro il termine di **4 anni (3+1)** decorrenti dalla data di stipula dell'atto. Trascorsi comunque **4 anni** dalla notificazione della concessione edilizia senza che sia stata ultimata la costruzione della tomba, il Responsabile competente notifica al concessionario la diffida ad ultimare la costruzione entro un anno, sempre che sia ancora efficace il permesso di costruire. La diffida deve recare l'espressa comminatoria di decadenza dalla concessione dell'area per il caso di inottemperanza. Decorso inutilmente l'anno, il Responsabile competente dichiara comunque e senz'altro la decadenza.

7. Al concessionario dell'area dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune. È a suo carico l'onere di asportare i materiali eventualmente posti in opera.

8. Ad opera finita, prima dell'uso, le tombe devono ottenere regolare agibilità ai sensi di legge.

Articolo 52 - Tombe di Famiglia divieto di cessione

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

Articolo 53 – Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia

Nessuna opera edilizia di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico competente.

Articolo 54 – Scadenza e rinnovo concessioni

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di **99 anni** salvo rinnovo. **Scaduto tale periodo** gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione

del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

2. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio del Comune, minacciassero rovina o diventassero indecorose, lo stesso può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni. Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Dirigente competente, decadranno del diritto della concessione. Nel caso di irreperibilità del concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale. Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i loro accessori cadranno in potere del Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

Articolo 55 – Concessioni eccedenti i 99 anni

1. Le Concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 56 – Scrittura delle concessioni

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

TITOLO 8 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 57 - Definizioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano dissepelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibile con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 58 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 59 – Resti, detriti e rifiuti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del presedente articolo 38.

3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254.

6. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera "e" del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22."

Articolo 60 – Modalità esumazioni ed estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 (salvo rinnovi) per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento Comunale.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (fatta eccezione per i casi di cui all'art. 55, comma 1), si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

4. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa, potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nella nicchie di cui al punto d) dell'art. 43 del presente Regolamento.

5. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, e a due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze, così come da circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.

Articolo 61 – Estumulazioni: riferimenti normativi

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 60 del presente Regolamento.

Articolo 62 - Esumazioni straordinarie ed estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione

1. Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

2. In entrambi i casi tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dei richiedenti.

3. In caso di rinvenimento di salma non decomposta (mineralizzata) rimangono a cura e spese della famiglia sia il necessario trattamento di cremazione sia la susseguente gestione delle ceneri da svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal successivo Titolo 9;

4. Ove la famiglia non scelga, in sede di richiesta, di procedere come al punto precedente (cremazione dei resti e gestione delle ceneri) oppure di procedere al trasporto in altra sepoltura, il Servizio comunale competente **non autorizzerà** l'estumulazione straordinaria.

5. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

6. Nel caso che la salma non possa essere esumata, il personale addetto ripristinerà la tomba, dando la possibilità ai familiari di ricostruirla; in caso contrario il terreno verrà risistemato a carico del Comune con rivalsa delle spese.

Articolo 63 – Procedura di esumazione ed estumulazione

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e disinfettati.

Articolo 64 – Estumulazioni per trasferimento in altra sede

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il necroforo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il necroforo constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui agli artt. 60, 61, 62 e 63 del presente Regolamento.

3. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile. In alternativa la procedura può essere attuata con l'ausilio di programmi informatici.

Articolo 65 – Divieto di esumazione contagiosi

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 66 – Manomissione e/o vilipendio di cadavere

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 67 - Costi

Nei casi di esumazione straordinaria e di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO 9 - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Articolo 68 – Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti vengono regolati nell'ambito dei principi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 285/90, alla Legge 30.03.2001 n° 130 e alla Legge Regionale 31.10.2007 n° 20.

2. Le ceneri sono destinate in forma indivisa alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

Articolo 69 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come l'individuazione dell'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone attraverso una delle seguenti modalità:

a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente paragrafo vale anche contro il parere dei familiari.

c) In mancanza di disposizioni testamentarie, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. Il Comune di Valle Mosso istituisce un apposito "**Registro Comunale delle Cremazioni**", conservato presso la sede comunale, anche in formato digitale, in cui vengono annotate per ciascun soggetto sottoposto a cremazione tutti i passaggi che accompagnano l'iter della salma, dall'autorizzazione motivata alla cremazione, all'affidamento dell'urna, ai trasferimenti di titolarità, al luogo di collocazione dell'urna o di dispersione delle ceneri, il registro avrà spazio sufficiente per trascrivere i riferimenti ad atti amministrativi, comunicazioni, autorizzazioni, annotazioni e date, con richiami ai luoghi ove tali atti sono conservati. Scopo del "Registro Comunale delle Cremazioni" è quello di garantire che sia possibile conoscere, in ogni momento, la precisa ubicazione delle urne concesse in affidamento e l'identità dei titolari, fino all'atto finale della deposizione o dispersione.

Articolo 70 – Autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri

1. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, e nel relativo verbale di consegna dell'urna cineraria, devono risultare le motivazioni di cui ai commi precedenti e deve essere individuato il soggetto che si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. Tale autorizzazione viene comunicata d'ufficio al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

2. Le modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari sono individuate dall'art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n° 20 integrate dalle seguenti disposizioni:

- a. Il soggetto cui sono affidate le ceneri è obbligato alla conservazione delle medesime nell'urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio, urna che può essere aperta solo per effettuare l'operazione di dispersione delle ceneri, con l'osservanza, nel qual caso, di tutte le relative specifiche norme riportate nel Regolamento stesso. L'urna non può essere aperta per nessun'altra ragione né tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro contenitore;
- b. L'urna verrà conservata a cura dell'affidatario in luogo privato, chiuso, protetto e decoroso. È vietata la conservazione in locali inadatti per motivi igienico sanitari quali cucine, dispense ecc.
- c. Il soggetto cui sono affidate le ceneri è obbligato a comunicare la destinazione finale delle medesime che, nel caso della dispersione, può essere uno degli specifici siti del cimitero (cinerario comune o apposita area a prato) oppure nei luoghi appositamente individuati in ambito del comune di Valle Mosso o in altro comune previo disbrigo delle pratiche da detto comune previste; è anche possibile la deposizione delle urne cinerarie negli appositi spazi nelle tombe di famiglia, nel qual caso il periodo di concessione corrisponderà con quello della tomba medesima;
- d. La titolarità dell'affidamento è limitata ad una singola persona e viene trasmessa per via ereditaria legale o testamentaria, il trasferimento della titolarità all'erede che ne possiede il diritto deve essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune, con specificazione della eventuale nuova collocazione individuata e con espressa dichiarazione di disponibilità da parte del sub-entrante titolare ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento; in mancanza di tale comunicazione il suddetto diritto decade e le ceneri devono essere conferite al cimitero.

Nel caso in cui si verificano condizioni di decadenza del diritto di affidamento per: trasferimento di residenza e/o domicilio, incapacità per motivi di salute o di altro genere ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento, ovvero in caso di recesso volontario del titolare o dell'erede al titolo, le ceneri verranno conferite al cimitero comunale ove si provvederà alla loro tumulazione nel cinerario comune.

3. Le modalità di dispersione delle ceneri sono individuate dall'art. 4 Legge Regionale 31.10.2007 n. 20. Integrate dalle seguenti disposizioni:

- a. è permesso disperdere le ceneri, nel territorio del Comune di Valle Mosso, nelle seguenti aree:
 - a.a. aree private con destinazione urbanistica a verde privato o aree boscate, purché di proprietà del deceduto o dei suoi famigliari ed affini e a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - a.b. area a prato, appositamente predisposta e segnalata, sita esternamente al cancello d'ingresso del cimitero di Crocemosso;
- b. qualora il deceduto non abbia indicato il luogo di dispersione questa può avvenire solamente nelle apposite aree all'interno di uno dei cimiteri comunali;
- c. la dispersione delle ceneri deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - c.a. che il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse, sia posato sul terreno;

- c.b.che subito dopo la dispersione le ceneri vengano ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento;
- d. che la dispersione delle ceneri non sia effettuata in condizioni climatiche di forte vento.
- e. la dispersione delle ceneri deve avvenire in un periodo di tempo di giorni 30 a partire dal decimo giorno successivo a quello dell'affidamento;
- f. l'affidatario dovrà comunicare (riconsegnando modulo prestampato compilato) agli uffici comunali con congruo anticipo il momento ed il luogo scelto per la dispersione e successivamente dovrà comunicare (completando il modulo precedentemente compilato) conferma dell'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione;
- g. il competente Ufficio Comunale emette atto autorizzativo sindacale in cui vengono specificati oltre ai dati della persona oggetto di cremazione, i dati dell'affidatario delle ceneri, i dati del soggetto detentore del diritto di effettuare la dispersione e gli estremi che gli conferiscono tale diritto, il luogo e la data stabiliti per effettuare la dispersione e le modalità di conservazione temporanea delle ceneri (titolare dell'affidamento e luogo della conservazione) fino al momento della dispersione.

4. È consentita la deposizione delle urne cinerarie nelle cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali di cui alle lettere "e" e "d" dell'art. 43 del presente Regolamento.

5. Tali urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

6. Tali urne devono essere riposte nei colombari appositamente predisposti. Le dimensioni limite delle urne debbono garantire la possibilità di essere introdotte entro le esistenti cellette acquisite all'uso. Nel caso di nuove cellette dette dimensioni dovranno essere inferiori a m 0,40 di altezza; m 0,40 di larghezza e m 0,70 profondità.

7. La Giunta Comunale determina con proprio atto le tariffe di concessione delle cellette per la conservazione delle urne cinerarie.

8. Le urne cinerarie possono essere deposte nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, purché il locale offra garanzie contro ogni profanazione. Ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale 31.10.2007 n. 20.

Articolo 71 – Area cimiteriale per la dispersione o conservazione delle ceneri

1. Sia nel cimitero del Capoluogo che nel cimitero di Crocemosso viene individuata un' **Area per la dispersione delle ceneri**, con superficie inerbita a prato circondata da siepe sempreverde, localizzata come da planimetria di previsione di Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Viene inoltre predisposto, sia nel cimitero del Capoluogo che nel cimitero di Crocemosso, a margine delle aree a prato di cui al comma precedente, un **Cinerario per la conservazione in comune delle ceneri**.

3. A completamento dell' **Area per la dispersione delle ceneri** e del **Cinerario comune**, per non smarrire il senso comunitario della morte, viene eretta una stele marmorea comune in cui riportare i dati anagrafici essenziali dei defunti (art. 7 L.R. 31.10.2007 n° 20) espressi su unica riga con Cognome, Nome, anno di nascita e di morte dei defunti le cui ceneri siano state disperse o conservate in loco.

Articolo 72 – Trasporto urne cinerarie

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 21, 26 e 29, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 73 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934.

Articolo 74 – Trattamenti per l'imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 27 del presente Regolamento è eseguito, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Articolo 75 - Radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

TITOLO 10 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 76 – Ricettività dei Cimiteri

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza, anche solo per un breve periodo;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;
 - d) dell'altro coniuge o convivente, al momento del decesso, non in possesso dei requisiti di cui al punto a) e b);
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - f) i cadaveri dei discendenti o ascendenti di 1° grado di coloro che sono già tumulati o inumati nei cimiteri comunali
 - g) i resti mortali delle persone sopra elencate;

Articolo 77 – Elenco cimiteri e loro parti

1. Il Comune di Valle Mosso dispone di due cimiteri: il cimitero di Valle Mosso capoluogo e il cimitero di Crocemosso, entrambi nel tempo più volte oggetto di ampliamenti ed adeguamenti.

2. Il cimitero di Valle Mosso capoluogo comprende:

- a) area destinata ai campi di inumazione;
- b) vari loculari a sistema di tumulazione individuale;
- c) tombe di famiglia sotterranee;
- d) edicole di famiglia e monumentali;
- e) una camera mortuaria che svolge funzioni di deposito di osservazione e di obitorio;
- f) un locale per il custode e alcuni ripostigli;
- g) una cappella che svolge funzioni di edicola funeraria dei parroci;
- h) vari colombari per raccogliere le urne ossario e cinerarie;
- i) un ossario comune

risulta altresì carente di:

- l) servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- m) cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri;
- n) area per la dispersione delle ceneri .

3. Il cimitero di Crocemosso comprende:

- a) area destinata ai campi di inumazione;
- b) vari loculari a sistema di tumulazione individuale;
- c) tombe di famiglia sotterranee;
- d) edicole di famiglia e monumentali;
- e) una camera mortuaria che svolge funzioni di deposito di osservazione e di obitorio;
- f) un locale per il custode e alcuni ripostigli;
- g) una cappella con sottostante cripta funeraria dei parroci;
- h) vari colombari per raccogliere le urne ossario e cinerarie;
- i) un ossario comune;

risulta altresì carente di:

- l) servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- m) cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri;
- n) area per la dispersione delle ceneri .

4. Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale dovrà essere prevista la regolamentare acquisizione di tutti gli elementi di cui i singoli cimiteri risultano carenti.

Articolo 78 – Modalità di gestione dei due Cimiteri

Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato dal necroforo.

1. Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante una delle forme previste dalle normative vigenti: gestione diretta o affidamento in concessione a terzi.

2. Attualmente il servizio viene gestito direttamente, e fino a quando perdurerà tale situazione, la custodia del cimitero è e sarà affidata al personale assegnato a tale servizio, le cui mansioni sono contenute nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

3. La custodia del cimitero sarà assicurata dalla presenza o dalla reperibilità di almeno un dipendente comunale addetto alle mansioni di necroforo e di custode.

Articolo 79 – Cappelle private costruite fuori dai cimiteri

Non sono presenti cappelle private situate al di fuori dei due cimiteri comunali.

Articolo 80 – Mansionario principale del custode e necroforo

1. L'addetto alle mansioni di necroforo e di custode deve adempiere alle seguenti funzioni:
 - a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (artt. 47, 48, 49 comma 1 del presente Regolamento);
 - b) provvede alla sepoltura, alle esumazioni ed estumulazioni delle salme e dei resti anche nelle aree in concessione. Le tariffe per operazioni eseguite nelle aree in concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale
 - c) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990
 - d) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - e) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - f) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

2. Il necroforo deve usare i locali cimiteriali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Articolo 81 – Ulteriori mansioni del custode o necroforo

1. Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.

2. L'addetto alle mansioni di necroforo e di custode, inoltre:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'intero territorio del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali o dei sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
 - f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

TITOLO 11 - NORME DI SERVIZIO

Articolo 82 – Personale del Cimitero

1. Il personale del cimitero dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.
 - b) dall'Ufficio Amministrativo per i servizi funebri e per la tenuta dei registri.

2. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica)

obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).

3. Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa o porterà i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Articolo 83 - Permesso di sepoltura

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.

2. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 84 – Scheda di registrazione

L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà ritirare dal Comune copia della scheda, di cui all'Allegato "E" del presente regolamento, riportante il numero progressivo di registrazione di entrata, compresa l'indicazione dell'anno del decesso.

TITOLO 12 - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 85 – Orario di apertura al pubblico

Ciascun cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero stesso.

Articolo 86 - Accessibilità

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Articolo 87 – Viabilità interna

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

Articolo 88 – Coltivazioni ammesse e vietate

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari o nelle aree in cui sono previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 89 - Manutenzione

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe

private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 90 – Decoro delle tombe

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

2. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori, così come disposto all'art. 54 del presente Regolamento. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità.

Articolo 91 – Divieto asportazione materiali

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 92 – Divieto iscrizioni

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 93 – Presenza alle esumazioni

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 94 - Contegno

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO 13 - SANZIONI

Articolo 95– Tabella sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n 689.

TITOLO 14 – TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 96 - Tabella tariffe

Le tariffe cimiteriali vengono definite con apposita delibera visionabile presso gli uffici comunali.

TITOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 97 – Normative vigenti

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, fermo restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili, mediante Ordinanza Sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali.

Articolo 98 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione, a deliberazione esecutiva, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi del testo regolamentare.

Da tale data è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 326 del 20.11.1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Documenti da allegare in seguito all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale

ALLEGATI

- ALLEGATO A - TABELLA ONERI COSTI E RIMBORSI**
- ALLEGATO B - PRESCRIZIONI PER LAPIDI**
- ALLEGATO C - PRESCRIZIONI PER LOCULI E CELLETTE**
- ALLEGATO D - PRESCRIZIONI PER TOMBE DI FAMIGLIA**
- ALLEGATO E - SCHEDA REGISTRAZIONE / PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

SOMMARIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE	1
<u>TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E</u>	
<u>ACCERTAMENTO DEI DECESSI</u>	2
Articolo 1 – Denuncia di morte	2
Articolo 2 – Denuncia della causa di morte	2
Articolo 3 – Rinvenimento resti mortali	2
Articolo 4 – Medico necroscopo	3
Articolo 5 – Nati morti e prodotti abortivi	3
Articolo 6 – Autorizzazione alla sepoltura	3
<u>TITOLO 2 - RISCONTRO DIAGNOSTICO</u>	3
Articolo 7 – Decessi senza assistenza medica	3
Articolo 8 – Cadaveri portatori di radioattività	3
Articolo 9 – Definizione causa di morte	4
<u>TITOLO 3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI</u>	4
Articolo 10 – Osservazione cadaveri 24 ore	4
Articolo 11- Osservazione cadaveri 48 ore	4
Articolo 12 – Riduzione dei tempi di osservazione	4
Articolo 13 – Modalità di osservazione	4
Articolo 14 – Locale per osservazione	5
<u>TITOLO 4 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO</u>	5
Articolo 15 – Deposizione nel feretro	5
Articolo 16 – Contenuti del feretro	5
Articolo 17 - Vestizione del cadavere	5
Articolo 18 – Caratteristiche del feretro	5
Articolo 19 – Targhetta metallica identificativa – Modalità di chiusura del feretro	5
<u>TITOLO 5 - TRASPORTO DEI CADAVERI</u>	6
Articolo 20 – Modalità organizzative	6
Articolo 21 – Autorizzazione per trasporto in altro comune	6
Articolo 22 – Trasporto speciale infettivi	6
Articolo 23 - Trasporto speciale radioattivi	7
Articolo 24 – Tragitto dei cortei funebri	7
Articolo 25 – Soste dei cortei funebri	7
Articolo 26 – Trasporto per cremazione e trasporto delle ceneri	7
Articolo 27 – Predisposizioni per trasporto all'estero	7
Articolo 28 – Modalità e tragitto per trasporto in altro comune	7
Articolo 29 – Documenti e pratiche per trasporto all'estero	7
Articolo 30 – Autorizzazione per il trasporto	8
Articolo 31 – Percorso tra comuni	8
Articolo 32 – Indagini scientifiche	8
Articolo 33 – Trasporto ossa e ceneri	8
<u>TITOLO 6 - INUMAZIONI</u>	8
Articolo 34 - Metodologia delle inumazioni	8
Articolo 35 – Sepulture comuni, cippo e dati anagrafici	9
Articolo 36 – Modalità di scavo e reinterro	9
Articolo 37 – Dimensioni fossa	9
Articolo 38 – Tipologia casse per inumazioni	10
Articolo 39 – Unicità della fossa	10
Articolo 40 – Deposizione del feretro	10
Articolo 41 – Aiuole e fiori	10

Articolo 42 – Lapidi e decori	11
<u>TITOLO 7 - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE</u>	11
Articolo 43 – Tumulazioni e tipologia casse	11
Articolo 44 – Caratteristiche del loculo	11
Articolo 45 – Dimensioni di loculi e nicchie	12
Articolo 46 – Tariffe e spese	12
Articolo 47 – Tombe di famiglia	13
Articolo 48 - Tumulazioni	13
Articolo 49 – Durata delle concessioni	14
Articolo 50 – Elementi sporgenti dalle lapidi	14
Articolo 51 – Procedure e tempistica per la costruzione di Tombe di Famiglia	15
Articolo 52 - Tombe di Famiglia divieto di cessione	15
Articolo 53 – Autorizzazione per qualsiasi opera edilizia	15
Articolo 54 – Scadenza e rinnovo concessioni	15
Articolo 55 – Concessioni eccedenti i 99 anni	16
Articolo 56 – Scrittura delle concessioni	16
<u>TITOLO 8 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</u>	16
Articolo 57 - Definizioni	16
Articolo 58 – Esumazioni ordinarie	16
Articolo 59 – Resti, detriti e rifiuti	17
Articolo 60 – Modalità esumazioni ed estumulazioni	17
Articolo 61 – Estumulazioni: riferimenti normativi	18
Articolo 62 - Esumazioni straordinarie ed estumulazioni in tempi antecedenti la data di scadenza della concessione	18
Articolo 63 – Procedura di esumazione ed estumulazione	18
Articolo 64 – Estumulazioni per trasferimento in altra sede	18
Articolo 65 – Divieto di esumazione contagiosi	19
Articolo 66 – Manomissione e/o vilipendio di cadavere	19
Articolo 67 - Costi	19
<u>TITOLO 9 - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE</u>	20
Articolo 68 – Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri	20
Articolo 69 - Autorizzazione alla cremazione	20
Articolo 70 – Autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri	21
Articolo 71 – Area cimiteriale per la dispersione o conservazione delle ceneri	22
Articolo 72 – Trasporto urne cinerarie	22
Articolo 73 - Autopsie	22
Articolo 74 – Trattamenti per l'imbalsamazione	23
Articolo 75 - Radioattività	23
<u>TITOLO 10 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO</u>	23
Articolo 76 – Ricettività dei Cimiteri	23
Articolo 77 – Elenco cimiteri e loro parti	24
Articolo 78 – Modalità di gestione dei due Cimiteri	24
Articolo 79 – Cappelle private costruite fuori dai cimiteri	25
Articolo 80 – Mansionario principale del custode e necroforo	25
Articolo 81 – Ulteriori mansioni del custode o necroforo	25
<u>TITOLO 11 - NORME DI SERVIZIO</u>	25
Articolo 82 – Personale del Cimitero	25
Articolo 83 - Permesso di sepoltura	26
Articolo 84 – Scheda di registrazione	26
<u>TITOLO 12 - POLIZIA DEI CIMITERI</u>	26
Articolo 85 – Orario di apertura al pubblico	26
Articolo 86 - Accessibilità	26

Articolo 87 – Viabilità interna	26
Articolo 88 – Coltivazioni ammesse e vietate	26
Articolo 89 - Manutenzione	26
Articolo 90 – Decoro delle tombe	27
Articolo 91 – Divieto asportazione materiali	27
Articolo 92 – Divieto iscrizioni	27
Articolo 93 – Presenza alle esumazioni	27
Articolo 94 - Contegno	27
TITOLO 13 - SANZIONI	27
Articolo 95– Tabella sanzioni	27
TITOLO 14 – TARIFFE CIMITERIALI	28
Articolo 96 - Tabella tariffe	28
TITOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 97 – Normative vigenti	28
Articolo 98 – Entrata in vigore	28
ALLEGATI	28
ALLEGATO A - TABELLA ONERI COSTI E RIMBORSI	28
ALLEGATO B - PRESCRIZIONI PER LAPIDI	28
ALLEGATO C - PRESCRIZIONI PER LOCULI E CELLETTE	28
ALLEGATO D - PRESCRIZIONI PER TOMBE DI FAMIGLIA	28
ALLEGATO E - SCHEDA REGISTRAZIONE / PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	28